

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 862/2014 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di benzoato di sodio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Taminco BVBA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il richiedente sostiene che, con effetto dal 6 marzo 2014, ha acquisito l'impresa di additivi per mangimi da Kemira Oyj e che ora detiene i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi benzoato di sodio. Il richiedente ha presentato la documentazione a sostegno di quanto dichiara.
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda.
- (4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome Taminco Finland Oy è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011.
- (6) Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011**

Nella seconda colonna dell'allegato, le parole «Kemira Oyj» sono sostituite da «Taminco Finland Oy».

*Articolo 2***Misure transitorie**

Le scorte di additivo esistenti, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alle disposizioni applicabili prima del 28 agosto 2014, possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al loro esaurimento.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Kemira Oyj) (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 9).

---

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---